



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11549/2020 RGAC e vertente

TRA

Spa [REDACTED], in persona del l.r.p.t., elettivamente
[REDACTED]
allegata telematicamente all'atto di appello

APPELLANTE

E

[REDACTED] Pasquale, elettivamente domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica 60 presso l'avv. Pierluigi Telese, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di risposta

APPELLATO

Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va confermata.

Con sentenza 50400/2019 il GdP di Napoli ha condannato spa [REDACTED]
[REDACTED] a pagare a [REDACTED] Pasquale la somma di € 3890,71, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed oltre alle spese di lite (distratte in favore degli avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane) ed alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, a titolo di rimborso di somme che lo [REDACTED] aveva pagato a spa [REDACTED] quando aveva contratto con quest'ultimo in data 7/12/2004 di prestito rimborsabile con delegazione a pagare su stipendi e salari n. 242615 del valore lordo di € 27132 da rimborsare con gli interessi in 84 rate mensili da € 323 ciascuna, ed il cui pagamento

non era più giustificato essendo stato il mutuo anticipatamente estinto dal mutuatario nel novembre 2006 in corrispondenza della 23° rata; precisamente, gli oneri da rimborsare dalla mutuante erano commissioni bancarie per € 1.586,23, commissioni di intermediazione per € 1.871,79 e oneri assicurativi per € 423,67. Ha proposto appello spa [REDACTED] chiedendo di rigettare la domanda proposta dallo [REDACTED] in primo grado, condannando la controparte a restituire tutto quanto da essa ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado; si è costituito [REDACTED] Pasquale chiedendo di rigettare l'appello perché infondato, con vittoria delle spese del secondo grado con distrazione; ora la causa va decisa.

Con un primo motivo d'appello, si deduce che il GdP abbia errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza per valore formulata da spa [REDACTED] convenuta in primo grado. Tale eccezione era fondata sul fatto che le censure mosse dallo [REDACTED] al rapporto di finanziamento implicavano la nullità delle clausole sugli interessi, e poiché gli interessi dovuti in base al contratto per cui è causa erano ben superiori ad € 5.000, allora la competenza per valore sarebbe stata del Tribunale, senza che rilevasse che l'attore aveva contenuto la domanda "nei limiti di competenza dell'adito Giudice di Pace" "atteso che la dichiarazione di nullità travolgerebbe in ogni caso le clausole del Contratto". Per la precisione, la domanda dello [REDACTED] in primo grado era così formulata:

1) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art.1.2 delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art.33 D.Lgs. 205/2006 e, per l'effetto, così ulteriormente provvedere contenendo la statuizione nei limiti della competenza per valore dell'adito Giudice di Pace:

2) Condannare la [REDACTED] s.p.a. alla restituzione in favore del sig. [REDACTED] Pasquale dell'importo complessivo di € 3.890,69 di cui € 1.586,23 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie, € 1.871,79 a titolo di rimborso delle commissioni d'intermediazione ed € 423,67 per quote assicurative non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo alla 23^a rata per le motivazioni tutte innanzi illustrate tanto in via principale quanto in via subordinata;

Nel rigettare l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta, il GdP ha così argomentato: "va rigettata l'eccezione di incompetenza in quanto la tipologia di materia è da ritenersi rientrante in quella del Giudice di pace". Nell'atto d'appello si afferma che poiché l'attore in primo grado aveva chiesto di accertare che la clausola 1.2 delle condizioni generali del contratto per cui è causa era nulla: "Il peso della clausola nel sinallagma del Contratto non è quantificabile e, comunque, la somma dei costi del finanziamento su cui la clausola in parola si applica superava gli € 5.000,00 ed è pari ad € 5.590,91. **La domanda, insomma, superava certamente la soglia di competenza del GdP.**", e ciò sarebbe stato vero anche se non vi fosse stata domanda espressa in tal senso dell'attore, poiché l'accertamento della nullità

della clausola contrattuale “poteva essere condotto soltanto passando attraverso una pronuncia avente efficacia di giudicato”. Ancora, l’appellante osserva che l’attore in primo grado deduceva che fosse vessatoria la disciplina sull’estinzione anticipata contenuta nel contratto, e ciò implicava che andasse necessariamente valutato l’intero contratto, il cui valore complessivo era di € 27132. Effettivamente, la motivazione con la quale il GdP ha rigettato l’eccezione d’incompetenza per valore sollevata dalla parte convenuta in primo grado, appare del tutto incongrua: l’art. 7 cpc, nello specificare le materie per le quali il GdP è competente, qualunque sia il valore della causa, non include assolutamente le cause relative a contratti di finanziamenti. Ciò premesso, si osserva che la domanda dello [REDACTED] ha ad oggetto la somma che egli ritiene gli sia dovuta a seguito della estinzione anticipata del rapporto derivante dal contratto: pertanto, in nessun modo l’accertamento della nullità della clausola 1.2 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, che disciplina appunto l’estinzione anticipata del prestito, potrebbe determinare alcuna conseguenza diversa dal pagamento della somma richiesta dallo [REDACTED] nel presente giudizio, somma che è inferiore agli € 5000 e rientra nella competenza del Giudice di Pace. E’ vero che lo [REDACTED] chiese espressamente di dichiarare nulla tale clausola, e che del resto tale nullità costituisce l’antecedente logico della domanda di ripetizione; ma la conseguenza di tale declaratoria di nullità può essere al massimo il pagamento di una somma inferiore agli € 5000. Ai sensi dell’art. 12.1 cpc “Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.”, e in questo caso la parte contestata è esclusivamente la clausola 1.2 delle condizioni generali di contratto legittimità o meno della richiesta del mutuatario di vedersi restituire oneri per un cil diritto del mutuatario di vedersi restituita la somma oggetto del presente giudizio sulla base dell’art. 1.2 delle condizioni generali del contratto per cui è causa. L’eccezione di incompetenza per valore andava dunque rigettata, sia pure con diversa motivazione, ed il primo motivo d’appello va parimenti rigettato.

Con un secondo motivo d’impugnazione, si deduce che il GdP abbia errato nel non applicare l’art. 1.2 delle condizioni generali del contratto del 7/12/2004 sull’anticipata estinzione del contratto (in base al quale, nel caso il mutuatario avesse anticipatamente estinto il rapporto, non sarebbero stati rimborsabili tra l’altro commissione bancaria, costo d’intermediazione e oneri assicurativi), che era stato approvato specificamente dal mutuatario ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, e che era conforme all’art. 125 Tub vigente quando il contratto venne stipulato. L’art. 125.2 Tub nel testo vigente prima del D.L.vo 141/2010, ossia quando venne stipulato il contratto per cui è causa, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”; quest’ultima norma è effettivamente applicabile al presente caso, anche se il Cicr non ne ha mai specificato le modalità applicative,

perché stabilisce un diritto, che come tale deve poter essere esercitato pure qualora l'organo delegato non abbia adempiuto all'obbligo di integrare il contenuto del riconoscimento del diritto stesso. Spetta al giudice applicare dunque l'art. 125.2 Tub nel testo previgente, e ciò non può che essere fatto alla luce dell'art. 125 sexies.1 Tub entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto per cui è causa, e che stabilisce: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."; tale norma di fatto interpreta autenticamente il significato di "equa riduzione del costo complessivo del credito"; del resto, è logico che debbano essere restituiti al mutuatario gli oneri da questo pagati in previsione di una durata del contratto, superiore a quella effettiva, per cui il testo dell'art. 125 sexies.1 Tub corrisponde all'interpretazione logica del previgente art. 125.2 Tub. L'art. 1.2 delle condizioni generali del contratto del 7/12/2004, però, anche se specificamente approvato dalla parte non predisponente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc, non avrebbe potuto derogare all'art. 125.2 Tub, correttamente interpretato, perché detta norma rientra nel titolo VI del Tub, e l'art. 127 Tub stabilisce che le disposizioni del suddetto titolo VI sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente: l'art. 125.2 Tub era quindi una norma imperativa, non derogabile a favore della banca, neanche se con una clausola specificamente approvata dal mutuatario, nemmeno se di contenuto chiaro e trasparente. L'art. 3.1 D.Min. Tesoro 8/7/1992 stabilisce "Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo."; col riferimento agli oneri maturati sino al momento della estinzione anticipata, tale norma è coerente con l'interpretazione qui data all'art. 125.2 Tub nel testo previgente. L'appellante richiama anche l'art. 38.1 DPR 180/1950 sulla cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: "Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo.", ma tale norma non specifica quale sia "l'intero debito residuo", nozione che va interpretata alla luce delle norme sopra specificate, le quali consentono di ritenere non dovute, e quindi ripetibili, anche somme già pagate dal mutuatario (che quindi non fanno parte del debito maturato dal mutuatario per la durata effettiva del rapporto). Anche il secondo motivo d'impugnazione è dunque infondato.

Con un terzo motivo d'appello, si deduce "La carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] rispetto alla richiesta di restituzione delle quota parte di spese di intermediazione per € 1.871,79, poiché trattandosi di azione di ripetizione di indebito, la domanda andava avanzata al reale accipiens, vale a dire al mediatore che presentò l'operazione ad [REDACTED]." Sul punto, si osserva che le rate che [REDACTED] Pasquale si obbligò a pagare a spa [REDACTED], 84 rate da € 323 ciascuna per un totale di € 27132, includevano il

costo di intermediazione per € 2577,54, cosicché è proprio l'odierna appellante che instaurò il rapporto contrattuale con lo [REDACTED] per il pagamento di tali somme; dunque, è inevitabile che l' "equa riduzione del costo complessivo del credito" - cui ha diritto il mutuatario nei confronti della mutante in caso di estinzione anticipata del prestito ai sensi dell'art. 125 sexies Tub, includa questi oneri che [REDACTED] Pasquale, si ripete, pagò a spa [REDACTED] - e non a srl [REDACTED], che nel rapporto contrattuale agiva quale mediatore creditizio. Si ripete, è l'appellante che ha incassato le somme per commissioni di intermediazione dallo [REDACTED], e dunque deve restituirle, salvi i propri rapporti interni con srl [REDACTED]. Anche il terzo motivo d'impugnazione è dunque infondato.

Con un quarto motivo d'appello, si deduce la natura upfront delle spese d'intermediazione: sarebbero state sostenute interamente prima che il contratto fosse stato stipulato, quindi non andrebbero parzialmente rimborsate per il fatto che il rapporto contrattuale non è durato quanto previsto. Si consideri su questo punto quanto segue. Con sentenza dell'11/9/2019 emessa a conclusione del giudizio 383/2018, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha così statuito, "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.", senza distinguere tra costi up front (sostenuti per attività svolte completamente quando il contratto è stato concluso) e recurring (relativi a benefici per il mutuatario destinati a prolungarsi per tutta la durata del rapporto); in detta sentenza si chiarisce che non sono attendibili, come costi non dipendenti dalla durata del contratto (upfront) quelli presentati come tali dal mutante - "dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto" ed "Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.": quindi, il punto è che i costi non dovuti per la vita residua del contratto (upfront), non sono enucleabili dai contratti predisposti unilateralmente dai mutanti, e tutti i costi devono essere considerati recurring. L'art. 16 della direttiva 2008/48/CE è attuato nel nostro ordinamento, appunto, dall'art. 125 sexies TUB; vero è che l'art. 30 Direttiva 2008/48/CEE, alla quale il D.L.vo 141/2010 (che ha introdotto l'art. 125 sexies TUB) ha dato attuazione, stabilisce che "La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione." - ma si è visto che in questa sede non si tratta di applicare retroattivamente l'art. 125 sexies Tub, bensì l'art. 125.2 Tub nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 141/2010,

interpretato nel modo più logico possibile.
d'impugnazione è infondato.

Anche il quarto motivo

Con un quinto motivo d'appello, si deduce la natura upfront anche delle spese d'istruttoria, che non sarebbero dunque neppure parzialmente rimborsabili. Vale sul punto quanto detto sopra in relazione al quarto motivo.

Con un sesto, complesso motivo d'appello, si deduce che comunque la mutuante non avrebbe potuto essere condannata a restituire una quota degli oneri assicurativi versati alla stipula del contratto, sia perché tenuta a tanto avrebbe dovuto essere la compagnia assicurativa (spa [REDACTED]) con la quale furono stipulate le polizze sulla vita e sulla perdita impiego del mutuatario, sia per la natura upfront degli oneri assicurativi, sia perché la quota di premio assicurativo eventualmente da rimborsare a seguito dell'anticipata estinzione andrebbe calcolata "secondo un calcolo attuariale e non proporzionale, che tenga conto della natura decrescente del rischio assicurato, in funzione degli anni mancanti alla scadenza del prestito e del capitale residuo assicurato".

Sulla titolarità passiva dell'obbligo di restituire gli oneri assicurativi, inglobati nelle rate che il mutuatario era tenuto a pagare alla mutuante, ci si riporta a quanto detto circa gli oneri di intermediazione esaminando il terzo motivo. Sulla natura upfront degli oneri assicurativi, ci si riporta a quanto detto circa gli oneri di intermediazione, esaminando il quarto motivo. L'appellante rileva che solo con l'art. 22.15 quater DL 179/2012 convertito in L. 221/2012 si è stabilito che "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo."; essendo stato il contratto per cui è causa stipulato ed estinto prima che entrasse in vigore la suddetta norma, si dovrebbe applicare l'art. 1896 cc per cui il contratto di assicurazione "si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero". Ma l'art. 1896 cc non è una norma inderogabile, ed i costi assicurativi rientrano senz'altro nel più ampio concetto di "costo complessivo del credito", che una norma inderogabile, interpretata come sopra si è visto, impone di rimborsare pro rata temporis al mutuatario che estingua anticipatamente il rapporto. E comunque l'art. 1896 cc si riferisce al rapporto tra l'assicuratore e chi ha stipulato il contratto di assicurazione, che in questo caso è stata proprio spa [REDACTED], la quale era anche il beneficiario delle polizze (si noti che nella polizza rischio vita non era riempito il campo "beneficiario diverso dal contraente", e che nella polizza rischio impiego era specificamente approvata una clausola vessatoria sul beneficiario dell'indennizzo, che quindi evidentemente era la contraente/mutuante); qui si discute invece del diritto del mutuatario a vedersi



rimborsati i costi addebitatigli dalla mutuante nelle rate di rimborso del mutuo. Quanto all'art. 22.15 quater DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, esso pone effettivamente l'obbligo di rimborso della quota parte del premio di polizza a carico delle compagnie assicurative, ma ciò non esclude che precedentemente all'entrata in vigore di tale norma, quando venne stipulato il contratto per cui è causa, l'obbligo gravasse in capo al mutuante. Quanto infine al criterio di calcolo, parte appellante non ha spiegato concretamente come dovrebbe funzionare il metodo attuariale propugnato, diverso dal criterio pro rata temporis, e per questa ragione il motivo d'appello non può essere accolto, dato che non si illustra in chi modo si dovrebbe tenere conto del rischio decrescente nel tempo. Anche questo sesto, complesso motivo d'impugnazione, è pertanto infondato.

Non potendo essere accolto alcuno dei motivi d'appello, la sentenza impugnata va confermata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11549/2020 rgac tra: spa [REDACTED], appellante; [REDACTED] Pasquale, appellato; così provvede:

- 1) Conferma la sentenza impugnata;
- 2) Condanna spa [REDACTED] a rimborsare allo [REDACTED] le spese del presente grado, che liquida in € 2400 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Pierluigi Telese.

Così deciso in Portici in data 17/2/2021 Il giudice unico